

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasio Tiberio propone che a questo articolo si aggiunga :

« Lo stesso beneficio sarà accordato alle religiose professe che non vorranno giovare della facoltà loro accordata. »

DE BLASIO TIBERIO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole De Blasio per una dichiarazione.

DE BLASIO TIBERIO. Dichiaro di protestare contro l'interpretazione che è stata data dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro guardasigilli, alle mie espressioni, cioè, che io domandassi questo come un incoraggiamento a fare che le religiose professe uscissero dalle case religiose. Questo mi metterebbe in contraddizione col voto che io sono per dare, perciocchè colle proporzioni che ha prese la legge dopo l'ammissione dell'articolo 1, io non intendo votarla; ma ho detto questo perchè può essere una ragione che debba muovere coloro i quali sono nelle vedute della Commissione, per l'abolizione degli ordini religiosi; e siccome io, in nome della libertà, credo che si possa stare nei monasteri come fuori, non intendo di acquietarmi a quella interpretazione che è stata data alle mie parole.

PRESIDENTE. Dunque insiste perchè io lo metta ai voti.

DE BLASIO TIBERIO. Insisto sempre ma ho dovuto fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora doveva dire fin da principio che domandava la parola per replicare, non già per fare una dichiarazione, con cui pareva volesse troncare la discussione. Mi rincresce di essere obbligato a pregare ad ogni istante i deputati ad essere più sobrii di parole. (*Bravo!*)

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. Le pensioni di cui all'articolo 3 decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. »

Il deputato Majorana-Calatabiano propone questa aggiunta:

« Per le monache di cui all'articolo 6 la pensione decorrerà dal giorno della presa in possesso dei beni del loro monastero. »

La parola spetta all'onorevole Majorana.

MAJORANA-CALATABIANO. L'articolo 6 già votato attribuisce il diritto alle monache di restare nel proprio chiostro; coll'articolo 7 in discussione darebbe la pensione dal giorno della presa di possesso dei chiostri.

Stando alla lettera di questo articolo, vi potrebbe essere equivoco coll'intendimento della Commissione; giacchè l'intendimento suo deve essere netto, cioè che

le monache le quali eleggono di restare nel chiostro possano essere private nè dei beni, nè della pensione. Ma però stando alla lettera dell'articolo medesimo, il diritto alla consecuzione della pensione non s'acquista che dalla presa di possesso del chiostro: se il possesso del chiostro importa che altri sottentra nella possessione in che si trovano le monache, ne avviene che se il Governo non potrà prendere possesso dove le monache sceglieranno di restare nel chiostro, *letteralmente* non avranno esse diritto alla pensione.

Per queste ragioni ho chiesto che si aggiunga l'emendamento nel modo che ho formulato. Ma però se la Commissione, in via di dichiarazione, dica che per possesso dei chiostri non s'intende il possesso materiale, ma anche il diritto di proprietà e il diritto di possesso, uscite le monache, o anche possesso materiale di quella parte che realmente passi al demanio, allora io di queste dichiarazioni rimarrei pago; ma trovo sempre giusto che, come un inciso del medesimo articolo, si dica qualche parola che metta al coperto quelle monache le quali avranno il diritto di continuare a dimorare nel chiostro, di avere assicurata cioè la loro pensione dal momento in cui non godranno più i beni.

E questa è stata l'aggiunta che io ho fatta anche come condizione per l'accertamento del diritto di conseguire la pensione, dappoichè, se la pensione dovesse aversi malgrado che si rimanga nel chiostro, e se da altra parte, rimanendo nel chiostro, non fosse realizzato il fatto dell'impossessamento di altri beni che non sia il chiostro, o della parte del chiostro che sarà scelta a domicilio delle monache, allora certamente vi sarebbe un pregiudizio, vi sarebbe un'ineguaglianza. Quindi io ho posto come condizione per l'acquisto del diritto alla pensione il fatto dell'impossessamento in pro del demanio di tutt'altri beni che non sia quella parte di chiostro che rimarrà ad essere abitata.

In conseguenza io aspetto i chiarimenti della Commissione onde sapermi determinare, o ad insistere nel mio intero emendamento, oppure ad accontentarmi che sia rifiuto nel contesto dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanguinetti, Marazio, Ranco, M. Carboni, L. Basile hanno presentato il seguente articolo in sostituzione all'articolo 7 della Commissione:

« Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno a favore dei membri degli ordini possidenti dal giorno della presa di possesso dei loro chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866, ed a favore dei membri degli ordini mendicanti dal primo gennaio 1869.

« Durante il tempo in cui non decorre pensione, è permesso ai membri degli ordini mendicanti di continuare a vivere, col mezzo della questua (*Mormorio*) nei chiostri od in quelle parti di chiostri, che loro saranno assegnati dal Governo.

« Non di meno quando siano ridotti al numero di sei saranno concentrati in altre case.